COMUNE DI SCHEGGINO Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 29-06-21

Oggetto: PRESA D'ATTO PEF TARI 2021 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI SECONDO METODO ARERA MTR-2 ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DOTTORI FABIO	P	PROIETTI ELENA	P
MERCANTINI STEFANIA	Р	GIOVANNINI ARIANNA	P
BERNARDINI ANNALISA	P	BENEDETTI BONAVENTURA	Р
ERESIA GIAMPIERO	A	ORSINI FRANCESCO	Р
CIANCA FRANCESCA	P	STEFANELLI CARLO	А
MORGANTI MARCO	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9 Assenti n. 2 In carica n. 10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede FABIO DOTTORI in qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori:

BERNARDINI ANNALISA GIOVANNINI ARIANNA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Illustra la proposta il Sindaco dando la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria per gli approfondimenti, la quale fa presente che il Pef è stato approvato ed inviato dall'Auri. La Responsabile illustra le agevolazioni che verranno praticate alle attività economiche costrette alla chiusura a seguito della pandemia, che vedranno riconoscersi una riduzione della tariffa del 35% circa, si tratterà per lo più dei ristoranti e dei bar.

Si dà atto che alle ore 17,49 entra in aula consiliare l'assessore Stefania Mercantini e alle ore 17,51 il Consigliere Marco Morganti.

La Consigliera Arianna Giovannini chiede se ci saranno altre agevolazioni per le attività economiche del territorio.

Il Sindaco risponde affermativamente citando il bando emanato per i comuni montani e per le aree interne, di cui al Dpcm del 24 settembre 2020.

Il Consigliere M. Morganti chiede se il costo del servizio sia aumentato e di conseguenza se siano aumentate le tariffe.

La Responsabile Bianchi risponde affermativamente, soprattutto, precisa, le tariffe relative alle utenze domestiche dei nuclei familiari più numerosi.

Non ci sono altri interventi.

CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione

del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Premesso:

- che la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";
- che in virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati- A.T.I;

Preso atto che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 10/03/2021 avente a oggetto "Validazione dei PEF TARI 2021 dei comuni del Sub n. 3 elaborati ai sensi del MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/ il provvedimento avvia un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Dato atto che il Comune di Scheggino e il proprio gestore Valle Umbra Servizi Spa hanno trasmetto all'ente territorialmente competente per propria competenza i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra e' stato calcolato prendendo come riferimento il PEF 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n 2 DRIF/2020;

Dato atto che dal totale dei costi sono state sottratti:

- I contributi del Miur per le istituzioni scolastiche statale ai sensi dell'art 33 bis del dl 248/07;
- Le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attivita' di recupero dell'evasione;
- 3. Le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
- 4. Le ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente.

Esaminato il PEF TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR validato dall'AURI,il quale espone un costo teorico complessivo di € 92.428,00 -costi fissi 48.285,00 e costi variabili 44.143,00 dettagliato nell'allegato "A";

Dato atto che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è soggetto al rispetto di un limite alla crescita, secondo quanto disposto dall'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.443/2019, che per l'anno 2021 risulta fissato dall'AURI nel 4,65% rispetto alle entrate tariffarie 2020 incremento di euro 4.107,00

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

tasso di inflazione programmata: 1,7%coefficiente recupero della produttività: 0,10% +
coefficiente QL 0,26% +
coefficiente PG 2,11% =

Crescita entrate 2021/2020 4.107,00

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021 da proporre al consiglio comunale

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2019 con la quale il Comune di Scheggino ha optato all'applicazione dell'art 107 comma 5 del Dl 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe Tari

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione rifiuti 2021 e' stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei pian finanziari a partire dall'anno 2021.

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato rifiuti per l'anno 2021 e' stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021.

Costi fissi euro - 2.409,00 Costi variabili euro 6.131,00

Dato atto che Il comune di Scheggino nel 2020 ha optato e applicato l'art. 107, comma 5, del d.l. 18/2020 per la predisposizione del pef 2020 di conseguenza il Conguaglio PEF 2020-2019 dovrebbe essere ripartito in 3 rate a partire dal pef 2021.

Dato atto che il conguaglio relativo al Pef 2019-2020 e' stato considerato nella certificazione covid 2020 nella minore entrata tari al fine non incidere sulle tariffe finali da applicare ai contribuenti con il Pef 2021

Visto che il decreto-legge 22 marzo n 41, cosiddetto Decreto sostegni, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla Tari e al termine entro cui dovra' essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Visto che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno.

Visto l'art 6 del Decreto Legge 73/2021 che in merito alle agevolazioni tari anno 2021 recita:

"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile

alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie.

Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

Considerato che l'ente intende riconoscere alle attivita' non domestiche agevolazioni entro l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e determinato dal decreto che sara' emanato entro il mese di giugno che secondo le prime stime l'ammontare attributo al comune di scheggino e' di euro 3.875,00.

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente PER LE ATTIVITA CHIUSE PER LEGGE E SUCCESSIVAMENTE RIAPERTE una riduzione della parte variabile e fissa del 35% delle tariffe

Dato Atto che al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19 sono possibili agevolazioni: "Tali agevolazioni e/o riduzione sarà concessa per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti Categorie:

- 9 Casa di cura e riposo;
- 12 banche e istituti di credito e studi professionali
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione;

25 Supermercati, pane e pasta, macelleria...;

26 Plurilicenze alimentari..;

27 ortofrutta e pescheria

Ritenuto di dover stabilire le scadenze delle rate del ruolo 2021, per l'annualità 2021, come segue:

Prima rata 16 ottobre Seconda rata 03 dicembre

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 03 dicembre.

Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021 da proporre al consiglio comunale come da piano finanziario allegato al presente atto.

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal

D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

Utenze domestiche: 85% Utenze non domestiche: 15%

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica,

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti nessuno, su n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di prendere atto dello schema PEF TARI 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla delibera n. 6 del 09.09.2020 il quale espone un costo teorico complessivo di \in 92.428,00 dettagliato nell'allegato "A"; del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, art 4 dell'allegato a) della delibera ARERA 443/2019 previsto per il Comune di Scheggino nella misura del 4,65% del piano finanziario Tari 2020, che ammonta a complessive euro 4.107,00 incremento ripartito tra gestore e comune.

Di approvare le tariffe del PEF 2021 relative alla TARI per l'anno 2021 di cui all'allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di approvare le Tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto di approvare:

- I criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli

elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;

Di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente PER LE ATTIVITA CHIUSE PER LEGGE E SUCCESSIVAMENTE RIAPERTE una riduzione della parte variabile e fissa del 35% delle tariffe

Le agevolazioni tari alle sole utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19 sono possibili agevolazioni: "Tali agevolazioni e/o riduzione sarà concessa per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti Categorie:

- 9 Casa di cura e riposo;
- 12 banche e istituti di credito e studi professionali
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria...;
- 26 Plurilicenze alimentari..;
- 27 ortofrutta e pescheria.

Di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica:

Utenze domestiche: 85% Utenze non domestiche: 15%

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%.

l'immediata eseguibilità dell'atto, ex art. 134, IV comma, d. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA DOTT.SSA BIANCHI PASQUA LENA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABIO DOTTORI F.to ROBERTA ISIDORI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 366 del 23-07-2021

Dalla Residenza comunale, lì 23-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to ROBERTA ISIDORI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROBERTA ISIDORI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 23-07-2021 al 07-08-2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, lì

f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, li